

Il trattamento di integrazione salariale **sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia**, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista (art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015); in particolare:

- 1) Se insorge lo stato di malattia **durante** la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali (INPS circ. n. 197/2015).
- 2) Se invece lo stato di malattia è **precedente** l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:
 - a) **se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività**, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
 - b) **se non è sospesa dal lavoro la totalità del personale** in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia
- 3) Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una **contrazione dell'attività lavorativa**, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.

Task Force CPO Palermo Emergenza COVID-19 (Coronavirus)